



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1

Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470

Prot. 181752

13 DIC. 2011

Oggetto : D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - Prime indicazioni


Al Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
e/o Assessorati Regionali
LORO SEDE

Al Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

P.C.

All' Area Affari Generali
del Dipartimento
SEDE

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE



E' stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 dicembre n. 284, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici".

Il decreto legge contiene, tra le altre, anche disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Con la presente, in attesa della conversione in legge e delle direttive degli istituti previdenziali nazionali, si forniscono le indicazioni che seguono per l'istruttoria delle istanze di risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione e decorrenza successiva al 31 dicembre 2011.

I dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore dell'odierno decreto legge conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Per effetto di questa norma di salvaguardia contenuta nell'art. 24, comma 3, i dipendenti possono ottenere la pensione, anche negli anni successivi a quello in corso, se i requisiti richiesti di anzianità anagrafica e contributiva sono stati maturati entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.

Per i casi per i quali opera la salvaguardia delle regole di accesso alla pensione precedenti valgono pertanto le indicazioni fornite con la circolare n. ~~124636~~ / 2011.

Il dipendente che si trova in questa condizione può chiedere la certificazione del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità. Tale certificazione ha valore dichiarativo e non costitutivo del diritto.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla «pensione di vecchiaia» e dalla «pensione anticipata».

Di seguito i requisiti sulla base dei quali si consegue, a legislazione vigente, nell'anno 2012 la prestazione di pensione per i dipendenti - si intende - che non ricadono nel regime di salvaguardia di cui citato comma 3, primo periodo.

Anno 2012		UOMINI	DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	66 anni	66 anni
	Anzianità contributiva	20 anni	20 anni
PENSIONE ANTICIPATA	Anzianità anagrafica	qualsiasi	qualsiasi
	Anzianità contributiva	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese

Per i dipendenti il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 l'accesso alla pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per quanto sopra, considerato che i requisiti prescritti per l'accesso alla pensione devono essere posseduti al momento del collocamento a riposo secondo la legislazione vigente alla stessa data, ove siano stati già adottati provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza successiva al 31.12.2011 per i quali si accerti la carenza delle condizioni stabilite dal d.l. n. 201/2011, i Servizi del Personale procederanno a darne tempestiva comunicazione ai dipendenti interessati utilizzando il modello allegato alla presente, nelle more della successiva revoca dei medesimi provvedimenti.

Le presenti indicazioni si intendono diramate a legislazione vigente, fatte salve le eventuali modifiche all'attuale testo del d.l. in argomento in sede di sua conversione in legge.

Il Dirigente del Servizio

(Vaccaro)
Vaccaro

Il Dirigente Generale
(Bologna)

